

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 43/C

N. 44/C

N. 45/C

(2005/2006)

Riunioni del

23 marzo 2006

27 marzo 2006

30 marzo 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N.43/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2006**

1. APPELLO DELLA A.C. DM 10 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA LITOLUX / DM10 DEL 3.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 26.01.2006)

Con atto in data 28.1.2006 la A.C. DM. 10 preannunciava appello con richiesta di copia degli atti avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com.Uff. n. 63 del 26 gennaio 2006, che infliggeva alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Litolux /DM 10 del 3.12.2005 con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 55,00 per prima rinuncia.

Con raccomandata del 9.2.2006, ricevuta l'11.2.2006, venivano inviati gli atti richiesti alla A.C.DM 10 la quale tuttavia non provvedeva a trasmettere i motivi del reclamo.

Premesso quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile .

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.C. DM 10 di Forio d'Ischia (Napoli), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti richiesta e dispone incamerarsi la tassa versata.

2. APPELLO DELL'A.S.D. MATHI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GASSINO/MATHI DELL'8.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 36 del 9.2.2006)

Con atto del 2.3.2006, l'A.S.D.C. Mathi, proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta di cui al C.U. n. 36 del 9 febbraio.2006, relativo alla gara Gassino – Mathi, dell'8.12 2005, con cui in riforma della decisione del Giudice Sportivo, si disponeva la ripetizione della gara.

A sostegno del ricorso, con cui sostanzialmente si richiedeva il ripristino di quanto deliberato dal Giudice Sportivo (perdita della gara per 0-3), la ricorrente lamentava in buona sostanza che la decisione assunta dall'arbitro di far continuare la gara soltanto pro-forma era del tutto adeguata alla situazione venutasi a verificare a seguito di gravi intemperanze dei calciatori del Gassino, che avevano messo in serio dubbio l'incolumità dell'arbitro e dei suoi collaboratori. La situazione ingeneratasi a seguito dei ripetuti interventi minacciosi ed aggressivi nei confronti del direttore di gara erano obiettivamente tali da giustificare la decisione assunta e tanto doveva comportare, come del resto ritenuto dal Giudice Sportivo, la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico del Gassino.

Il ricorso in parola valorizza al massimo le sensazioni dell'arbitro, che evidentemente convinto di non poter portare regolarmente a termine la gara e preoccupato

di un eventuale suo intervento diretto e formale che sancisse la sospensione, ha ritenuto inevitabile, pur avendo considerata la gara conclusa, condurla a termine solo pro-forma.

Le diverse (e ovviamente contrarie) considerazioni della controparte poggiano sostanzialmente su due profili: a seguito dell'arrivo di sufficienti mezzi delle forze dell'ordine, la situazione avrebbe consentito il regolare svolgimento della gara e, in ogni modo, il direttore di gara non avrebbe posto in essere ogni tentativo per condurla a termine.

Il ricorso è fondato; gli elementi descritti dall'arbitro, susseguitisi con allarmante sequenza, ben potevano ingenerare il ragionevole dubbio che la regolarità della gara fosse ormai compromessa, anche in ragione della palesata ostilità dell'ambiente nei confronti del direttore di gara, ma soprattutto in ragione del fatto incontrovertibile che qualsiasi tentativo di condurre la gara stessa regolarmente a termine sarebbe stato frustrato dalla necessità di assumere il provvedimento di espulsione nei confronti di cinque calciatori del Gassino, resisi responsabili, come da referto, di comportamenti ed atteggiamenti orali e materiali, tali da comportarne l'espulsione, come del resto confermato dai provvedimenti (di squalifica) adottati nei confronti di tutti loro dal Giudice Sportivo; ovvia conseguenza sarebbe stata quella di sospendere la gara in quanto il Gassino non avrebbe più avuto calciatori sufficienti per proseguire a termini di regolamento, la gara (numero inferiore a sette), con le conseguenze paventate dall'arbitro anche maggiormente esasperate dalla contemporanea espulsione sul campo di cinque calciatori locali.

La giurisprudenza di questa Commissione, secondo cui l'arbitro, prima di considerare la gara sospesa, ha il dovere di esperire ogni tentativo per condurla regolarmente a termine, risulta inapplicabile, per il motivo testè enunciato, alla problematica in esame.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Mathi di Mathi Canavese (Torino), annulla l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Società Gassino la sanzione della perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsì la tassa reclamo.

3. APPELLO DELL'A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI VIS FARINDOLA/MIRAL 98 DELL'11.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2006).

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo (Com. Uff. n. 40 del 19 gennaio 2006) respingeva il reclamo presentato dalla società Miral 98 avverso l'esito della gara del giorno 11.1.2006 Amatori Vis Farindola – Miral 98 per aver quest'ultima impiegato il calciatore Cacciatore Giacomo, benché sanzionato con l'espulsione dal campo nella precedente gara Varlengia – Amatori Vis Farindola dis-

putata l'8.1.2006.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo (Com. Uff. n. 46 del 16 febbraio 2006) rigettava l'appello proposto dalla A.S. Miral 98 in quanto nella gara Varlengia – Amatori Vis Farindola ad essere stato espulso era stato il calciatore n. 8 Fusaro Emidio e non, come erroneamente scritto nel referto arbitrale (subito dopo corretto dallo stesso direttore di gara) il n. 9 appunto il Cacciatore Giacomo.

Ricorreva alla C.A.F. la società A.S. Miral 98 sottolineando come nell'originale referto arbitrale della partita Varlengia – Amatori Vis Farindola dell'8.1.2006 (fonte privilegiata) fosse riportato il n. 9 e cioè proprio il Cacciatore Giacomo che, invece, risultava regolarmente in campo nella gara dell'11.1.2006 Amatori Vis Farindola – Miral 98.

Evidenziava poi come fosse principio generale dell'Ordinamento Sportivo che le decisioni assunte dagli Organi Sportivi hanno efficacia nei confronti delle parti interessate solo se fatte conoscere nelle forme di rito, ex art. 13 1 e 2 N.O.I.F. e art. 5 C.G.S..

L'appello è infondato e va rigettato.

Come giustamente osservato dalla Commissione Disciplinare non vi è dubbio che con Com. Uff. n.39 del 12.1.2006 allo stesso è stata comminata la sanzione della squalifica per una gara, ne v'è dubbio, tuttavia, che l'arbitro della gara dell'8.1.2006 ha erroneamente trascritto sul referto di gara l'espulsione diretta del predetto calciatore in luogo di quello del calciatore Fusaro Emidio effettivamente colpito dal provvedimento sanzionatorio, che il medesimo direttore di gara ha provveduto a comunicare il suddetto errore al Comitato Regionale Arbitri, nonché, da ultimo, che quest'ultimo abbia notificato per le vie brevi l'errore alle società interessate.

Le riferite circostanze, peraltro pacifiche, consentono di superare le eccezioni sollevate dall'appellante, in ragione del fatto che il principio dell'"automatismo" della sanzione sancito dall'art. 41 comma 2 C.G.S., impone come unico obbligo alle società, al di là del contenuto del referto di gara, il divieto di schierare il calciatore nella gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui lo stesso è stato espulso direttamente dal terreno di gioco, senza che sia necessario uno specifico provvedimento del Giudice Sportivo.

Nel caso di specie la società Amatori Vis Farindola ha correttamente evitato di far partecipare alla gara oggetto di reclamo il calciatore Fusaro Emidio che nella precedente gara era stato colpito dal provvedimento di espulsione diretta dal terreno di gioco, come successivamente chiarito dal direttore di gara, a nulla rilevando, a tal proposito, la circostanza che sul referto di gara dell'8.1.2006 era stato indicato erroneamente tra i calciatori espulsi il nominativo del Cacciatore Giacomo.

Quest'ultimo, quindi, aveva titolo a prendere parte alla gara dell'11.1.2006.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.S. Miral 98 di Pescara e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/PADOVA DEL 6.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 254/C del 15.3.2006)

Con atto del 16.3.2006, il Calcio Padova spa proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Serie C relativa alla gara Salernitana-Padova del 6.3.2005 e di cui al C. U. n. 254/C del 15 marzo 2006, con cui veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo, che aveva inflitto al calciatore Maurizio Bedin la squalifica per tre giornate.

La sanzione inflitta al Bedin è conseguenza, come evidenziato nella decisione impugnata, del referto di uno degli ufficiali di gara (che ha normativamente fede privilegiata) e del rapporto di un componente dell'Ufficio Indagini, la posizione istituzionale e di terzietà del quale costituisce sicuro indice di veridicità e di serietà, coincidenti, nell'affermare che il fatto di violenza ascritto al calciatore patavino si è verificato ed è avvenuto nel tunnel.

A fronte di questo elemento di assoluta valenza, si contrappone che il Bedin sarebbe rientrato nello spogliatoio con ritardo rispetto al calciatore avversario con cui si era poi avuta la colluttazione (De Cesaris) e che pertanto l'episodio non poteva essere avvenuto come descritto.

Nel ribadire la fede privilegiata che va attribuita al referto dell'assistente e la posizione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini, di per sé soli sufficienti a togliere valenza alle avverse considerazioni, va soltanto rilevato che l'eventuale rientro ritardato del Bedin non costituirebbe in ogni caso ostacolo a ritenere comunque verificato l'episodio della colluttazione, mentre la presenza del De Cesaris nel tunnel al momento del rientro del Bedin può avere le più diverse spiegazioni, non necessariamente, in difetto di concreti elementi al riguardo, connesse all'attesa da parte del De Cesaris del rientro negli spogliatoi del predetto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Calcio Padova di Padova e dispone incamerarsi la tassa versata.

5. APPELLO DELL'U.S. ARDORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARDORESE/BOVESE DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.1.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria, con delibera di cui al Com.Uff. n. 18 dell'1 dicembre 2005, respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Ardorese avverso il risultato della gara Ardorese/Bovese del 20.11.2005, che sosteneva che la Pol. Bovese aveva effettuato quattro sostituzioni anziché tre in violazione delle norme regolamentari.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, adita dalla U.S. Ardorese, con decisione di cui al Com.Uff. n. 83 del 23 gennaio 2006, visti gli atti ufficiali, sentita la società reclamante e l'arbitro, respingeva a sua volta il ricorso.

Avverso tale delibera l'U.S. Ardorese preannunciava appello alla C.A.F. chiedendo copia dei documenti ufficiali, ma ometteva l'analoga comunicazione contestuale alla controparte con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.33,comma 2, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Ardorese di Ardore (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio del preannuncio della richiesta degli atti ufficiali a mezzo fax o telegramma alla controparte, e dispone incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO DELLA POL. D. COMMENDA BRINDISI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. CALCIO LEDE/POL. COMMENDA BRINDISI DELL'8.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 34 del 16.2.2006)

Con ricorso datato 21.2.1006, la Pol. D. Commenda Brindisi, ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 34 del 16 febbraio 2006, con cui era stato respinto il reclamo da essa ricorrente proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo in relazione alla gara Leda-Commenda Brindisi dell'8.1.2006.

Sostiene la Commenda Brindisi che erroneamente l'arbitro, con conseguente errore tecnico, avrebbe considerato espulso il calciatore Marco Manni per doppia ammonizione, quando il secondo provvedimento di ammonimento non sarebbe stato mai adottato.

Il reclamo risulta inammissibile in ragione della palese discrasia tra le ragioni addotte in questa sede e quelle rappresentate ai precedenti gradi di giudizio; infatti, a parte la sostanza della conclusione, il presente ricorso si articola in maniera del tutto diversa rispetto alle ragioni addotte in precedenza (come emerge dalle motivazioni al riguardo adottate) ed ignora le argomentazioni adottate dalla Commissione Disciplinare al riguardo, che ha evidenziato l'assenza di errore tecnico in ragione del fatto che la seconda ammonizione del Manni era avvenuta al primo tempo praticamente scaduto, ed escludendo così che potesse esservi stato equivoco sulla sussistenza della seconda ammonizione del Manni stesso, finendo in tal modo per modificare sostanzialmente le ragioni essenziali del ricorso, che deve essere pertanto considerato inammissibile ex art. 33, quarto comma, C.G.S..

Consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol,D. Commenda Brindisi di Brindisi, ai sensi dell'art. 33 comma 4 C.G.S., per proposizione di domande nuove, e dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DELL'A.S.D. VALLELONGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. VALLELONGA/S.S. STELLA AZZURRA DROSI DEL 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 94 del 21.2.2006)

Con rituale e tempestivo atto la A.S.D. Vallelonga impugnava il provvedimento con cui la Commissione Disciplinare le aveva inflitto – per posizione irregolare di un calciatore, la perdita della gara di cui in epigrafe sostenendo la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Giacotti Bruno in proprio favore, contrariamente a quanto deliberato dalla Commissione Disciplinare, asserendo che lo stesso era stato tesserato in proprio favore con l'erronea indicazione della data di nascita, riportante in luogo del corretto 22.1.1951 viceversa 22.11.1951, allegando il documento di identità del medesimo Giacotti e una dichiarazione dell'Ufficiale di anagrafe del Comune di Serra San Bruno attestante gli esatti estremi anagrafici.

Essendosi trattato di mero errore materiale nel modulo di richiesta di tesseramento del 27.10.2005 in favore della A.S.D. Vallelonga, l'appello merita accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Vallelonga di Vallelonga (Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara sopra indicata e dispone restituirsi la tassa versata.

8. APPELLO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AYMAVILLES/SPORTING ROSTA DEL 29.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 446 del 17.2.2006)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla mancata effettuazione della gara del 29.1.2006 Aymavilles Calcio a 5 – Sporting Rosta, comminava alla società Sporting Rosta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia (C.U. n. 393 dell' 1 febbraio 2006).

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, ritenendo che la A.S. Sporting Rosta non aveva idoneamente comunicato al Giudice Sportivo il preannuncio di reclamo in base al quale giustificava la sua mancata partecipazione alla gara in oggetto, in violazione del combinato disposto dagli art.55 N.O.I.F. e 24.5 C.G.S. rigettava il ricorso proposto dalla A.S. Sporting Rosta, confermando la decisione del Giudice Sportivo C.U. n. 446 del 17 febbraio 2006).

Ricorreva avanti la C.A.F. l'A.S.D. Sporting Rosta eccependo il travisamento del fatto e la erronea applicazione delle norme di cui agli art. 55 N.O.I.F., 24.5 C.G.S. e 31.1 lettera B C.G.S..

Chiedeva l'annullamento della delibera impugnata, dichiarando la sussistenza della causa di forza maggiore.

L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 55.2 N.O.I.F che testual-

mente recita: “La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza”.

Pertanto non è previsto alcun appello avverso la decisione – definitiva – che, come nella fattispecie – è stata adottata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Sporting Rosta di Buttigliera Alta (Torino), ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F., e dispone incamerarsi la tassa versata.

9. APPELLO AMO GELA AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 DELLA GARA PRO GELA/AMO GELA; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 250,00; INIBIZIONE SINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE E DEI SIG.RI RUSCELLO EMANUELE E ROMANO LUIGI; SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GARA A CARICO DEI CALCIATORI RODOSTA GIUSEPPE E BASCELLI SALVATORE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico, in relazione alla gara Pro Gela/Amo Gela del 28.2.2006, accoglieva il reclamo della Soc. Pro Gela avverso il risultato della gara (terminata 0-1 in favore dell'Amo Gela), che sosteneva l'irregolare posizione di tesseramento dei calciatori della squadra del Pro Gela, Rodosta Giuseppe e Bascelli Salvatore; conseguentemente infliggeva a carico della società Amo Gela, dei suoi tesserati e dei calciatori:

- la perdita della gara con il punteggio di 3-0;
- la penalizzazione di un punto in classifica generale;
- l'ammenda di euro 250,00;
- la inibizione sino al 30.4.2006 a carico del Presidente pro-tempore della Amo Gela (già inibito sino al 20.3.2006);
- la inibizione sino al 30.4.2006 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig.Russello Emanuele (Amo Gela);
- la squalifica sino al 30.4.2006 a carico dell'allenatore sig. Romano Luigi (Amo Gela);
- la squalifica per due gare a carico dei calciatori Rodosta Giuseppe e Bascelli Salvatore (Gela J.T.).

(Comunicato Ufficiale n. 32 del 9 marzo 2006)

Ricorreva avanti la C.A.F. la A.S.D. Amo Gela sostenendo come regolare fosse la posizione del tesseramento dei calciatori Rodosta Giuseppe e Bascelli Salvatore e come la mancata trascrizione nel sistema informatico della variazione del loro tesseramento, avvenuta fin dal 20.1.2006, fosse da attribuire – esclusivamente – al Comitato Regionale Sicilia. Allegava la documentazione comprovante la regolarità del tesseramento, a seguito di regolare lista di trasferimento trasmessa con R.R.

del 20.1.2006 e ricevuta dal Comitato Regionale Sicilia il 23.1.2006, e cioè ben prima della data dell'incontro in esame avvenuto il 28.2.2006.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sono agli atti, infatti, le schede dei calciatori Rodosta Giuseppe e Bascelli Salvatore e dalle quali risulta come il Rodosta sia stato trasferito in prestito dalla Gela J.T. alla A.S.D. Amo Gela in data 20.1.2006, e come, sempre in data 20.1.2006 il Bascelli Salvatore sia stato tesserato, a titolo definitivo, per la società A.S.D. Amo Gela.

Pertanto entrambi i calciatori erano regolarmente tesserati per la A.S.D. Amo Gela alla data di effettuazione (28.2.2006) della gara in oggetto.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Amo Gela di Gela (Caltanissetta) annulla l'impugnata delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado, ripristinando il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara Pro Gela/Amo Gela del 26.2.2006. Ordina la restituzione della tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM.UFF. N. 44/C – RIUNIONE DEL 27 MARZO 2006**

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VITTORIO ALTIERI, PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI BARI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 31.3 REG. S.G.S. E 96 DELLE N.O.I.F.

Con provvedimento 10.2.2006 il Procuratore Federale, letti gli atti della C.V.E. (C.U. N. 12/D del 22.11.2005), deferiva alla C.A.F. il Sig. Altieri Vittorio, nella sua qualifica di Presidente del Comitato Provinciale di Bari - S.G.S., per la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1° del C.G.S. in relazione agli artt. 31 comma 3° del Reg. S.G.S. e 96 delle N.O.I.F.

Rilevava il Procuratore Federale che l'Altieri, in data 15.9.2005, recependo e sottoscrivendo un accordo antiregolamentare intervenuto tra i Presidenti delle Società U.S. Bitonto e Pol. Bitonto, relativo alla cessione onerosa di cinque giovani calciatori, aveva omesso di notificare i competenti Organi Federali al fine di promuovere l'azione disciplinare nei loro confronti.

La riprova della consapevolezza della illiceità in capo all'Altieri dell'accordo su citato è, d'altra parte, costituito dalla nota 13.9.2005 inviata dalla Pol. Bitonto alla C.V.E. ed alla U.S. Bitonto, con la quale veniva trasmessa una comunicazione in pari data in cui l'Altieri attestava che non risultava depositata in Comitato alcuna liberatoria rilasciata dalla Pol. Bitonto in favore della U.S. Bitonto per il tesseramento dei cinque giovani calciatori, con la conseguenza che l'accordo sottoscritto in data 15.9.2005 doveva ritenersi in violazione degli artt. 31 comma 3° del Reg. S.G.S. e 96 N.O.I.F.

Compariva, in sede di esame del deferimento, il Sostituto Procuratore Federale il quale concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare richiedendo l'irrogazione, per il deferito, della sanzione della ammonizione.

L'Altieri, pur esso comparso, sottolineava il suo ottimo excursus di dirigente federale sostenendo di avere agito in buona fede e, comunque, fiducioso che le due Società rispettassero i patti concordati.

Osserva, a tal uopo, la C.A.F. che l'accordo contenuto nel documento 15.9.2005 integra una vera e propria cessione a titolo oneroso che è in assoluto contrasto con quanto disposto dal Legislatore Federale negli artt. 31 comma 3° del Reg. S.G.S. e 96 N.O.I.F.

Ciò avrebbe dovuto imporre all'Altieri, una volta presa consapevolezza della palese illiceità, di segnalare i fatti al competente Organo di Giustizia.

Riconosce, comunque, la C.A.F. che l'Altieri, pur avendo agito con leggerezza, ha violato l'art. 1 comma 1° C.G.S. ponendo in essere, quindi, una condotta

sanzionabile disciplinarmente.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del proposto deferimento, dichiara il Sig. Altieri Vittorio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.

2. APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA (GIÀ CISCO LODIGIANI A.S.) AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. BORUSSIA, PER IL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALCIATORE DE SOUSA CLAUDIO, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103.000,00 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l' A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l., a norma degli art. 33 comma 2 lett. a) e 46 comma 9 C.G.S., ha proposto reclamo avverso la decisione della C.V.E., C.U. n. 17/D del 23.1.2006, con la quale è stata riconosciuta e deliberata l'attribuzione, da parte dell'odierna appellante, in favore della A.S.D. Borussia, del premio alla carriera relativo al calciatore Claudio De Sousa, ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Vertenze Economiche, la violazione dell'art. 33/1 lett. B e C del C.G.S..

Segnatamente l' A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. ricorre per:

omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d' ufficio, con riferimento specifico all'errata applicazione dell'art. 99 bis N.O.I.F. in luogo del disposto di cui all'art. 96 N.O.I.F.

In via subordinata, inoltre, la reclamante chiede venga applicata, nel presente giudizio, la disposizione del nuovo testo dell'art. 99 bis N.O.I.F., entrata in vigore - C.U. n. 153/A - a far data dall'1 febbraio 2006 (ed applicabile per espressa disposizione transitoria anche alle controversie per le quali non sia intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione del nuovo testo regolamentare), che limita ad € 18.000,00, per ogni anno di formazione impartita ad un giovane calciatore dilettante che abbia compiuto almeno 12 anni di età, il compenso forfettario riconosciuto allorché il "giovane" o "giovane dilettante" disputi la sua prima gara nel Campionato di Serie "A" ovvero disputi con lo status di professionista la sua prima gara ufficiale in Nazionale "A" o nella Under 21.

Ha presentato controdeduzioni la A.S.D. Borussia, sostenendo l'infondatezza del principale motivo di reclamo chiedendone il rigetto; l'A.S.D. Borussia, altresì, ritenendo non applicabile al presente giudizio la citata disposizione transitoria relativa al nuovo testo dell'art. 99 bis N.O.I.F., ha prospettato, previa sospensione della decisione nel merito, la rimessione alla Corte Federale degli atti del presente procedimento.

In relazione al primo motivo di gravame, l' appellante A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. rileva, in particolare, che la C.V.E. avrebbe errato perché non ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'A.S.D. Borussia per omessa allegazione della documentazione comprovante il tesseramento, nel corso della stagione ago-

nistica 1997/98, del De Sousa ed indi per aver dato luogo ad accertamenti istruttori non consentiti o comunque privi del carattere di eccezionalità previsto dall'art. 46 comma 5 C.G.S..

Rileva, questo decidente, che l'appello in esame è, sul punto, infondato.

Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti.

L' art. 46 comma 2 C.G.S., nel disciplinare le modalità di svolgimento dei giudizi dinanzi alla C.V.E., espressamente prevede l'applicabilità delle disposizioni generali del procedimento disciplinare di cui agli artt. 29 e ss. gg. C.G.S.. L'art. 30 comma 3 C.G.S. attribuisce agli Organi di giustizia sportiva, quale certamente è la C.V.E., "*i più ampi poteri di indagine ed accertamento*"; in materia di vertenze economiche, detta disposizione deve essere correlata con la previsione dell'art. 46 comma 5 C.G.S., che consente in talune ipotesi l'ammissione di prove testimoniali.

Orbene, l'ordinanza istruttoria emessa dalla C.V.E., ammissiva di deposizioni testimoniali finalizzate a dimostrare il tesseramento del De Sousa per l'A.S.D. Borussia nel corso della stagione agonistica 1997/98, si è resa eccezionalmente (e correttamente) necessaria perché il De Sousa stesso aveva in precedenza affermato, con dichiarazione scritta, di non ricordare se, nel corso di quella stagione, fosse stato tesserato per l'A.S.D. Borussia (pur essendo stata versata in atti copiosa documentazione non ufficiale militante in tal senso, in uno con il cartellino del De Sousa relativo alla precedente stagione 1996/97) e perché, per la mancata restituzione del cartellino del De Sousa relativo alla stagione 1997/98 dopo la cessione di esso in prestito - proprio alla A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. (allora Cisco Lodigiani s.r.l.) - in occasione di un torneo estivo, l'A.S.D. Borussia non aveva potuto produrre il documento, non avendone più la disponibilità per motivi ragionevolmente plausibili, in sede di giudizio dinanzi alla C.V.E..

La valutazione unitaria delle sopra richiamate circostanze ha, dunque, determinato la C.V.E. a disporre ed assumere le prove testimoniali in atti ed a ritenere, con argomentazioni che questa Commissione d'Appello Federale condivide, comprovato che per l'intera stagione sportiva 1997/98 il calciatore Claudio De Sousa è stato regolarmente tesserato per l'A.S.D. Borussia, con la conseguente statuizione del riconoscimento in favore di quest'ultima società del premio alla carriera disciplinato dall'art. 99 bis N.O.I.F..

Fondata, di contro, si manifesta la richiesta subordinata avanzata dalla ricorrente società A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l..

Con delibera del 1 febbraio 2006, come sopra richiamato, il Consiglio Federale ha modificato il testo dell'art. 99 bis N.O.I.F., prevedendone espressamente l'applicabilità alle controversie, come quella in esame, non ancora definite con decisione passata in giudicato.

In ragione del predetto disposto, dunque, deve accogliersi la domanda della A.S. Cisco Calcio Roma s.r.l. e quantificarsi in € 18.000,00 il premio alla carriera da corrispondere alla A.S.D. Borussia, presso la quale è risultato essere stato regolarmente tesserato per l'intera stagione sportiva 1997/98 il calciatore Claudio De Sousa.

Non può, invero, condividersi l'assunto difensivo della resistente A.S.D. Borussia in ordine all'asserita illegittimità della disposizione transitoria sopra richiamata, né sussistono le condizioni per la sospensione del presente procedimento e la conseguente, come richiesto, rimessione degli atti alla Corte Federale.

Non ricorrono, nella fattispecie in esame, le ipotesi di cui all'art. 22 lett. a) e c) C.G.S. che, in casi tassativi – contrasti interpretativi di norme statutarie e regolamentari ovvero illegittimità delle norme federali in rapporto allo statuto – sanciscono le competenze del Supremo Organo Federale.

La norma transitoria di cui si contesta l'applicazione, infatti, non presenta alcuna difficoltà applicativa né si versa in situazione di contrasto con interpretazioni provenienti da altro organo giudicante di rilevanza tale da richiedere l'intervento dirimente della Corte Federale; allo stesso modo, la norma in questione non presenta alcun evidente contrasto con lo Statuto della F.I.G.C., non evidenziandosi disparità di trattamento tra le diverse componenti federali ed al contrario apparendo, invero, evidente l'insindacabile scelta del legislatore di razionalizzare ed armonizzare, sul piano economico, la disciplina della materia di riferimento, in esplicitazione della autonomia riconosciuta al riguardo dall'ordinamento giuridico generale.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto, determina in € 18.000,00 il "premio alla carriera", da corrispondere alla A.S.D. Borussia, relativo al calciatore De Sousa Claudio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DELLA POL. FOSSALTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. FOSSALTESE/SALCITO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 85 del 16.2.2006)

La Pol. Fossaltese ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise del 14.2.2006 con la quale, in merito alla gara Pol. Fossaltese - Salcito del 28.1.2006 del Campionato di 2^a Categoria Girone B Regione Molise, è stato accolto il reclamo della società Salcito in merito alla posizione irregolare del calciatore Griguoli Alessio ed è stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara di 0-3.

La Commissione d'Appello Federale, constatato che il calciatore in questione non aveva titolo a prendere parte nella gara medesima, respinge il reclamo proposto e conferma la sanzione già inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Fossaltese di Fossalto (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. USSIA ANDREA AVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'11.5.2006 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 23 dell'11.1.2006)

Il Signor Ussia Andrea nella qualità di Vice Presidente della Unione Sportiva Monasterace ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri, Comunicato Ufficiale n. 23 dell'11 gennaio 2006, con il quale è stata inflitta allo stesso l'inibizione sino all'11.5.2006 per entrata abusiva in campo e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara dell'8.1.2006 del Campionato di 3^a Categoria U.S.D. Monasterace – Rione San Fili.

La Commissione d'Appello Federale, in merito al ricorso in oggetto col quale veniva chiesta la revocazione ai sensi dell'art. 35 C.G.S., dichiara lo stesso inammissibile ex art. 35 dello stesso C.G.S., non rilevando alcuna delle ipotesi ivi prescritte per l'ammissibilità del ricorso stesso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Sig. Ussia Andrea e dispone incamerarsi la tassa versata.

5. APPELLO DELLA S.S. PIETRAPERTOSA DOL. LUCANE AVERSO DECISIONI MERITO GARA PIETRAPERTOSA/MARSICO NUOVO DEL 4.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 54 del 15.2.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata annullava la decisione del Giudice Sportivo che il 4 gennaio 2006 aveva dato gara persa ad entrambe le società ex art. 12 commi 1 e 2 C.G.S per via del fatto che sul campo si era scatenata una rissa generale per effetto della quale l'arbitro aveva, per preservare la propria ed altri incolumità, sospeso definitivamente al 23° del 2° tempo, la gara evitando per non esacerbare gli animi di notificare i provvedimenti di espulsione presi nei confronti numerosi calciatori.

La Commissione Disciplinare aveva deciso che avendo l'arbitro precisato che aveva espulso 5 calciatori del Pietrapertosa D.L. e 5 della Soc. Marsiconuovo (provvedimenti non comunicati per ragioni di ordine pubblico) e che avendo l'arbitro ritenuto di aver chiuso la gara per mancanza del numero minimo di atleti da parte della S.S. Pietrapertosa, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 73 N.O.I.F. onde decideva di assegnare alla Marsiconuovo la gara vinta con il punteggio indicato in epigrafe e, tenuto conto del comportamento contrario ai principi di lealtà sportiva ex art. 1 C.G.S., infliggeva ad entrambe le società l'ammenda di 200 euro.

La S.S. Pietrapertosa D.L. tempestivamente reclamante – non comparsa dinanzi alla Commissione Disciplinare - contestava che esistessero le ragioni di ordine pubblico che avevano determinato la sospensione e che l'arbitro era in corso in errore tecnico non avendo notificato agli interessati le espulsioni, onde

richiedeva l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, con la ripetizione della gara e l'annullamento dell'ammenda.

Controdeduceva la Soc. Marsiconuovo chiedendo la conferma della decisione e chiedendo di essere sentita in sede di discussione.

Il reclamo della S.S. Pietrapertosa D.L. è inammissibile.

Invero avanti la Commissione d'Appello Federale il procedimento si instaura su ricorso di parte, che a diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. A) C.G.S. a proprie spese, copia dei documenti con richiesta formulata, come dichiarazione di reclamo, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che s'intende impugnare, **proponendo contestualmente analogo comunicazione alla controparte.**

Orbene tale contestuale comunicazione alla controparte deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell'art. 34 comma 7 C.G.S. a mezzo telegramma o telefax : il che nella presente vicenda non è avvenuto con conseguente inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Pietrapertosa Dol. Lucane di Pietrapertosa (Potenza), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., e 34 comma 7 C.G.S., per omesso invio, a mezzo telegramma o telefax, della dichiarazione del reclamo con richiesta della copia degli atti alla controparte. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELLA S.C. CITTANOVESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTANOVESE/POLISTENA DEL 22.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 7.12.2005)

Rimesso il procedimento con ordinanza del 12.1.2006 della C.A.F. alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per un nuovo esame di merito in ordine agli avvenimenti della gara S.C. Cittanovese – Polistena del 22.10.2005 alla luce degli asseriti nuovi fatti portati dalla S.C. Cittanovese, la Commissione Disciplinare aveva ribadito, sulla base degli atti ufficiali e della audizione del Direttore di gara e del Commissario di campo, che a colpire l'arbitro durante le proteste conseguenti all'assegnazione di un calcio di rigore non era stato il guardalinee indicato dalla S.C. Cittanovese ma un calciatore. L'arbitro, infatti, in maniera netta, aveva ribadito che, pur non potendo identificare l'autore materiale del gesto violento, a colpirlo era stato proprio un calciatore. Aggiungeva inoltre la Commissione Disciplinare, a sostegno della attendibilità della dichiarazione del Direttore di gara, che l'indicazione del guardalinee come autore del fatto non era stata neppure fatta nell'immediatezza ma solo successivamente (nel reclamo alla C.A.F. dopo la prima decisione della disciplinare intervenuta il 5.12.2005). Per queste ragioni la Commissione Disciplinare aveva confermato la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con la decisione del 9.11.2005.

Avverso questa decisione proponeva impugnazione la S.C. Cittanovese sostenendo la omessa e contraddittoria motivazione della decisione per il fatto che

essendo stato – a suo dire - identificato l'autore del fatto, non si sarebbe potuto addebitare al capitano Megna ai sensi dell'art. 2 comma 2 C.G.S. la responsabilità dell'accaduto. In particolare sosteneva che l'affermazione dell'arbitro, secondo cui a colpirlo sarebbe stato un calciatore, era tardiva e smentita dal Commissario di campo e che nessun rilievo aveva il fatto che l'indicazione del guardalinee come autore del fatto fosse stata tardiva, onde chiedeva dovesse essere revocata la sanzione inflitta al giocatore Megna, sanzione ritenuta comunque spropositata e illegittima.

Preliminarmente deve osservarsi come il reclamo sia inammissibile posto che le motivazioni del reclamo, al di là della terminologia apparente utilizzata di omessa e contraddittorietà della decisione (peraltro inesistente), altro non propongono che una rivisitazione del merito delle questioni già sottoposte al giudizio, esaminate e risolte della Commissione Disciplinare.

Ed è pacifico che trattandosi di terzo grado di giudizio non possono essere sottoposte alla C.A.F., ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. D) C.G.S., questioni attinenti al merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.C. Cittanovese di Cittanova (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DELL'A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)

Con rituale tempestivo reclamo la A.S.D. Sporting Peloro Messina ha proposto alla C.A.F. gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (v. C.U. n. 39 dell' 1 marzo 2006) aveva rigettato l'appello avverso la sanzione della penalizzazione di punti tre in classifica inflitta dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti accaduti nel corso della gara A.S.D. Sporting Peloro Messina - St. Denis del 4.2.2006 valida per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2.

La reclamante ha prospettato, nella sostanza, gli argomenti fatti valere in sede di giudizio davanti alla Commissione Disciplinare, con la precisazione che, con la conferma della decisione adottata dal Giudice Sportivo, la Commissione aveva dato luogo all'erronea applicazione dell'art. 12 comma 1 C.G.S., con conseguente richiesta di cassare la decisione impugnata annullando, per l'effetto, la penalizzazione di punti tre in classifica e, in via subordinata, ritenuto il fatto di particolare tenuità, irrogare una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 13 comma 1 C.G.S..

L'appello, pur ammissibile, non può essere accolto e deve rigettarsi per i motivi di seguito esposti.

Osserva la C.A.F., condividendo le considerazioni esplicitate dal Giudice Sportivo in prime cure e dalla Commissione Disciplinare in sede di reclamo, che l'atto di violenza subito dal calciatore Prestigiaco ad opera di un sostenitore

della Società A.S.D. Sporting Peloro, diagnosticato dalla Azienda Ospedaliera, ha determinato unicamente una alterazione al potenziale atletico della Società St. Denis con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12, comma 1, C.G.S..

Principio di specialità in applicazione del quale appare, quindi, corretta la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica (tre nel caso di specie) in misura almeno pari a quelli conquistati dalla Società appellante al termine della gara.

Alla luce degli atti ufficiali e del referto ospedaliero, privo di fondamento è il sospetto che il Prestigiacoמו abbia simulato in tutto o in parte le conseguenze della aggressione subita tanto da rendere necessaria la sua sostituzione in dipendenza del suo trasferimento in ospedale per i dovuti accertamenti diagnostici; con le conseguenze, già correttamente individuate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare., che non possono, pertanto, essere quelle di cui alla seconda parte dell'art. 12, comma 1, C.G.S..

A questo proposito la società ha, in via subordinata, sollecitato il riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità, di cui all'ultima parte del cit. comma 1 e la conseguente individuazione della sanzione in una di quelle previste dall'art. 13, comma 1 lettere b), c) d) ed e) C.G.S..

Epperò, anche questo motivo di gravame non è accoglibile, dal momento che, se da un lato la non straordinaria gravità dell'accaduto ha giustificato la penalizzazione in classifica nei soli punti conquistati al termine della gara (laddove avrebbero potuto essere di più), dall'altro la proditoria aggressione subita dal Prestigiacoמו (che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze di quelle diagnosticate), verificatasi in un contesto di atti intimidatori reiterati nonostante la presenza delle Forze dell'Ordine e già sanzionati dal Giudice Sportivo, giustificano ampiamente il non riconoscimento della ipotesi attenuata che nella fattispecie non è dato ravvisare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall' A.S.D. Sporting Peloro Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

8. APPELLO DELLA DELL'U.S. PEDROCCA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEDROCCA/REZZATO DEL 15.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 34 del 2.3.2006)

L'A.C. Rezzato, con atto del 16 gennaio 2006, proponeva reclamo al Giudice Sportivo contro la U.S. Pedrocca denunciando la violazione dell'art. 34 bis N.O.I.F. in relazione al Com. Uff. n. 2 del 7.7.2005 del Comitato Regionale Lombardia, per aver la società U.S. Pedrocca contravvenuto all'obbligo scaturente dal citato regolamento disciplinante l'impiego di giovani calciatori in riferimento alla gara U.S. Pedrocca – A.C. Rezzato del Campionato di Eccellenza Girone C, disputata in data 15 gennaio 2006.

In particolare l'A.C. Rezzato rappresentava in sede di prime cure che il calcia-

tore “Della Monica Fabio, classe 1987, entrato in campo al 22° del secondo tempo in sostituzione del giocatore Sciotti Andrea, classe 1987, dopo alcuni minuti subiva un infortunio e lasciava il campo senza essere sostituito pur avendo la società U.S. Pedrocca la possibilità di effettuare la sostituzione”.

Il Giudice Sportivo, accoglieva lo spiegato gravame infliggendo all’U.S. Pedrocca la sanzione della perdita della gara de qua con il risultato di 0-3.

Avverso la predetta decisione interponeva appello alla competente Commissione Disciplinare la soccombente U.S. Pedrocca chiedendo la riforma del primo giudizio con omologa del risultato acquisito sul campo nella gara in parola.

L’adita Commissione Disciplinare, tuttavia, disattendeva le formulate richieste e confermava il deliberato del primo Giudice.

Con rituale e tempestivo appello, l’U.S. Pedrocca adiva questa C.A.F. sul presupposto di un’errata o falsa interpretazione dell’art. 34 bis NOIF in relazione Com. Uff. n. 2 del 7.7.2005 del Comitato Regionale Lombardia.

La C.A.F. ritiene fondato il gravame che va pertanto accolto.

L’appellante, infatti, dopo aver perso il calciatore Della Monica Fabio per infortunio ed aver, quindi, in pieno rispettato l’obbligo di impiego di giovani, per mera scelta tecnico/normativa, ha deciso di non sostituirlo con nessun altro, continuando a disputare l’incontro in inferiorità numerica.

Pertanto, è da condividere la contestazione fatta dalla società appellante, secondo cui “la decisione della Commissione Disciplinare” si sarebbe basata “solo sulla circostanza che la società Pedrocca il giorno 15.1.2006 non aveva in panchina nessun altro giocatore nato dopo 1.1.1987, oltre ai due già utilizzati”, in quanto la normativa in esame non prevede sul punto un obbligo numerico per i calciatori a disposizione in panchina.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Pedrocca di Cazzago San Martino (Brescia) avverso decisioni merito gara Pedrocca/Rezzato del 15.1.2006, annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 1 – 1 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.

9. APPELLO DELL’A.S.D. PRO FAVARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARRAFRANCA/PRO FAVARA DELL’11.2.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S. – Com. Uff. n. 30 del 23.2.2006)

Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F. l’A.S.D. Pro Favara ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha respinto il ricorso presentato dalla medesima società ritenendolo infondato come puntualmente indicato nella relativa motivazione.

L’A.S.D. Pro Favara, in questa sede, dopo un riesame dei fatti oggetto di causa, concludeva in via principale, per la ripetizione della gara controversa, previo annul-

lamento delle decisioni adottate dai due precedenti Organi di Giustizia Sportiva nonché per l'annullamento delle sanzioni inflitte rispettivamente all'allenatore Milazzo Andrea, all'assistente di parte Milazzo Vincenzo ed al calciatore Caprarella Marco.

La C.A.F. preliminarmente osserva che, come dalla lettura delle carte processuali, l'odierna ricorrente si limita a chiedere il riesame degli episodi per i quali sia la società che i suoi tesserati sono stati sanzionati senza addurre alcun motivo di irritualità. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso non essendo ammesso un terzo grado di giudizio relativo al merito.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Pro Favara di Favara (Agrigento) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10.APPELLO DELL'U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00, SEGUITO GARA LECCE/PARMA DEL 19.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 294 del 23.3.2006)

La U.S. Lecce ha proposto ricorso avverso il provvedimento (v. C.U. n. 294 pubblicato il 23 marzo 2006) con il quale la Commissione Disciplinare aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo (pubblicata sul C.U. n. 288 del 21 marzo 2006) che aveva comminato, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 5.000,00.

La reclamante ha ritenuto l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare illegittima per l'errata e falsa applicazione dell'art. 11 C.G.S. dolendosi, comunque, che in carenza dei relativi presupposti era stata irrogata la squalifica del campo di gioco.

Chiedeva, pertanto, di annullare la decisione impugnata ed in subordine, in parziale riforma della stessa, di ridurre e/o commutare le sanzioni inflitte nella misura ritenuta di giustizia e secondo equità.

Alla seduta ha presenziato il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi del gravame rilevando, altresì, la mancanza di pericolosità delle condotte poste in essere dai sostenitori sia per "l'incolumità pubblica" sia per l'incolumità di coloro che si trovavano sul terreno di gioco come, d'altra parte, emergeva dal referato dell'arbitro in cui era stato descritto il comportamento del pubblico.

Ciò premesso ritiene la C.A.F. che il reclamo sia ammissibile e parzialmente fondato per i motivi di seguito esplicitati.

Preliminarmente si osserva che il lancio di fumogeni, che pure hanno causato la sospensione della gara per complessivi otto minuti, debba ricondursi, ai fini disciplinari, alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva.

In tal senso, condividendosi sul punto la motivazione della Commissione Disciplinare, non può trovare accoglimento l'esimente invocato dalla U.S. Lecce a supporto del quale ha richiesto l'ammissione di prova testimoniale, essendo paci-

fica la connessione tra le condotte e l'evento agonistico in occasione del quale sono state poste in essere.

Epperò, è pur vero, come si evince dagli atti ufficiali, che il lancio di fumogeni, come osservato dalla reclamante, non può ritenersi abbia costituito grave pericolo per l'incolumità di coloro che erano presenti sul terreno di gioco di talché, ad avviso della C.A.F., per legittimare la squalifica del campo di gioco non può trovare applicazione il dettato normativo di cui all'art. 11, commi 1 e 3 del C.G.S. i cui presupposti sono costituiti da precedente diffida, mai comminata alla U.S. Lecce, e dalla sussistenza di fatti particolarmente gravi, come da costante giurisprudenza di questa Commissione (v. reclamo Soc. Vicenza in C.U. n. 4 del 13 Luglio 2005).

Per contro giova osservare che la reclamante, come evidenziato dal Giudice Sportivo, è stata destinataria, a titolo di responsabilità oggettiva, di precedenti sanzioni disciplinari in ben quindici occasioni nel corso della presente stagione sportiva, per cui deve ritenersi recidiva.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, annulla l'impugnata delibera e infligge la sola sanzione dell'ammenda di € 25.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 45/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2006**

1. APPELLO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/TARANTO DEL 12.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 228/C del 22.2.2006)

Con atto di reclamo del 22.2.2006 il Taranto Sport, in persona del proprio Legale Rappresentante, proponeva ricorso a questa Commissione d'Appello Federale, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C del 17.2.2006 (Comunicato Ufficiale n. 224/C).

Delibera di conferma di quella del Giudice Sportivo, che aveva sanzionato il Taranto Sport con l'ammenda di € 6.000,00 oltre alla diffida ex art. 13.1 C.G.S. l'obbligo al risarcimento dei danni, ritenendo la Società oggettivamente responsabile per le condotte dei propri tifosi.

Il Taranto Sport sostanzialmente lamenta la ingiustificata onerosità della sanzione, soprattutto con riferimento a quella ben meno pesante inflitta alla Società A.S. Andria Bat S.r.l. nonostante che le condotte di entrambe le tifoserie fossero state, a suo dire, di pari gravità.

Appare a questa Commissione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33, 1° comma, C.G.S. trattandosi in realtà di un ricorso tendente al solo riesame della gravità dei fatti di danneggiamento accaduti e quindi non ricorribile in questa sede.

Il fatto stesso che il ricorrente a sostegno del proprio gravame operi un rinvio alle doglianze già avanzate innanzi la Commissione Disciplinare conferma che trattasi di motivi in punto di fatto e come tali inammissibili con il conseguente incameramento della tassa versata

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.S.D. REAL CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI: ZUCCARO FRANCESCO FINO AL 31.10.2009, ZAIA GIUSEPPE FINO AL 31.12.2009, CONIGLIONE AGATINO FINO AL 30.11.2009 E MAUGERI SERGIO FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 23.2.2006)

La Commissione Disciplinare (C.U. n. 38 del 22 febbraio 2006), a seguito di reclamo da parte della A.S.D. Real Catania avverso le sanzioni inflitte dal Giudice

Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catania, rispettivamente nei confronti dei Sigg.ri Zuccaro Francesco fino al 30.11.2010, Zaia Giuseppe fino al 31.12.2010, Coniglione Agatino fino al 30.11.2010 e Maugeri Sergio fino al 30.11.2009, riduceva la squalifica di alcuni fra i suddetti tesserati, e respingeva il ricorso per altri.

Pertanto, la Commissione Disciplinare deliberava di ridurre la squalifica del Sig. Zaia Giuseppe fino al 31.12.2009, Coniglione Agostino fino al 30.11.2009 e Zuccaro Francesco fino al 31.10.2009, confermando la sanzione inflitta al Sig. Maugeri Sergio.

Con l'appello in esame, la società ricorrente chiede una ulteriore riduzione della sanzione comminata ai propri tesserati.

La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possano giustificare l'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare, poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Real Catania di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DELLA A.S.D. TORREGROTTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AQUILA BAFIA/TORREGROTTA DEL 29.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)

L'A.S.D. Torregrotta, in persona del suo legale rappresentante Sindoni Antonino, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 dell'1 marzo 2006, con la quale veniva annullata la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato alla società reclamante ed alla società Aquila Bafia, la sanzione della perdita della gara ad entrambe per 0 – 3, in relazione ai fatti avvenuti al termine della gara del Campionato di Promozione Girone B del 29.1.2006. La Commissione Disciplinare disponeva, invece, la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 12 punto 4 sub c) del Codice di Giustizia Sportiva da disputarsi in campo neutro.

La Società Torregrotta sostiene nel proprio attuale reclamo che la decisione della Commissione Disciplinare è ingiusta nei suoi confronti in quanto gli incidenti avvenuti al 45' del secondo tempo (quando la reclamante conduceva la gara per 1 – 0) sono ascrivibili esclusivamente al comportamento del calciatore Di Natale Giuseppe dell'Aquila Bafia, mentre – come riconosciuto dalla Commissione Disciplinare – la Torregrotta non aveva alcun interesse né a provocare né a rispondere alla provocazione del suddetto calciatore avversario, ma soltanto a difendersi dall'aggressione subita.

Le doglianze della ricorrente appaiono fondate e meritano accoglimento.

Risulta infatti chiaramente dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitra-

le e successivo supplemento, la univoca responsabilità, anche oggettiva, dell'Aquila Bafia, società ospitante.

La stessa Commissione Disciplinare evidenzia nell'impugnata decisione che, al 45' minuto del secondo tempo, a seguito dell'espulsione del calciatore numero 4 Giuseppe Di Natale dell'Aquila Bafia, quest'ultimo aggrediva un calciatore della squadra avversaria che stava conducendo la partita per 1 - 0 e ne scaturiva una colluttazione. Aggiunge inoltre la Commissione Disciplinare che, come emerge dagli atti ufficiali, la società A.S. Torregrotta, vincente al 45' del secondo tempo, non poteva avere alcun interesse a far degenerare la rissa provocata al Di Natale, onde deve ritenersi che i suoi calciatori abbiano solo cercato di difendersi dalle aggressioni subite.

Va aggiunto che nel suo supplemento di rapporto in data 30.1.2006, l'arbitro ha segnalato che un dirigente del Torregrotta, il Sig. Sindoni Antonino, che era intervenuto per sedare la rissa, veniva colpito con pugni e schiaffi dai quali era costretto a difendersi.

Questa Commissione ritiene, sulla base di quanto sopra esposto, che l'impugnata decisione è palesemente errata in quanto nella fattispecie in esame non sussistevano i presupposti né per comminare la sanzione della perdita della gara per 0 - 3 ad entrambe le società (come già erroneamente deciso dal Giudice Sportivo), né per disporre la ripetizione della gara.

L'art. 12 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, infatti, che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta a tutte e due le società interessate solo quando la responsabilità dei fatti che hanno impedito la regolare effettuazione della gara stessa, risulti di entrambe; nel caso in esame quest'ultima ipotesi non sussiste risultando evidente dagli atti ufficiali la univoca responsabilità, anche oggettiva, della società Aquila Bafia.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso della A.S.D. Torregrotta e l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico dell'Aquila Bafia.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla A.S.D. Torregrotta di Messina, annulla l'impugnata delibera ed infligge alla Società Aquila Bafia la punizione sportiva della perdita della gara sopraindicata per 0-3. Dispone la restituzione della tassa versata.

4. RICORSO DELLA POL. SAN FRANCESCO AI CASILLI AVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FRANCESCO/ATL. SAN GENNARO DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006)

La società Atletico San Gennaro proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare lamentando l'irregolare svolgimento della gara contro il San Francesco

ai Casilli in quanto detta società avrebbe schierato il calciatore Nicola Ragosta, in posizione irregolare in quanto squalificato.

Dalla lettura degli atti emerge che sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 26 gennaio 2006, con riferimento alla gara San Francesco ai Casilli-El Fuego, alla voce “calciatori espulsi dal campo” veniva riportata la squalifica per tre gare di Ragosta: tale inserimento era palesemente erroneo in quanto Ragosta non era stato espulso nella gara contro El Fuego, ma anzi, vittima di una aggressione da parte di calciatore avversario, ritualmente espulso dall'arbitro, come si evince dal referto del direttore di gara.

Con fax in data 26 gennaio 2005 la Pol. San Francesco ai Casilli inoltrava istanza al Comitato Provinciale di Napoli, al fine di ottenere la correzione dell'errore sopra riportato, correzione che veniva pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 2006.

La gara contro El Fuego veniva disputata in data 28 gennaio 2006, e quindi prima della pubblicazione dell'errata corrige.

Ritiene questa Commissione di Appello Federale che il reclamo in esame sia fondato e vada accolto.

Tempestivamente la Pol. San Francesco ai Casilli ha comunicato e segnalato all'organo istituzionale competente l'errore dell'inserimento tra i calciatori espulsi di Nicola Ragosta: il fatto che la correzione dell'errore sia stata pubblicata per così dire tardivamente dopo la gara del 28 gennaio 2006 non può essere posto a carico della società ricorrente, in quanto evento in ordine al quale la ricorrente medesima non poteva (e non doveva) in alcun modo influire.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dalla Pol. San Francesco ai Casilli di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 3-0 conseguito in campo nella gara S.Francesco ai Casilli / Atletico San Gennaro. Dispone restituirsi la tassa versata.

5. APPELLO DELLA P.G.S. S. PIO X AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANILE MASCALI /S. PIO X DEL 26.2.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 32 del 9.3.2006)

La P.G.S. S.Pio X ha proposto rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico (C.U. n. 32 del 9 marzo 2006) che aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Giovanile Mascali/S.Pio X del 26.2.2006 per 3 – 0, l'ammenda di € 150,00 nonché la sanzione dell'inibizione fino al 31.3.2006 al Sig. Papa Concetto, fino al 31.3.2006 all'allenatore Sig. Calarco Carmelo e la squalifica per due giornate di gara ai calciatori Cosentino Carmelo, Pappalardo Damiano e Fiorello Salvatore.

Su ricorso della società Giovanile Mascali, il Giudice Sportivo di 2° Grado affermava che, esaminati gli atti ufficiali ed eseguiti i necessari accertamenti a mezzo

del sistema informatico, ha rivelato che i calciatori Cosentino, Pappalardo e Fiorello non erano regolarmente tesserati e quindi non potevano prendere parte alla gara. L'appello è fondato e merita accoglimento.

Invero, la società S. Pio X con ricorso innanzi alla C.A.F. dimostra che i tesseramenti erano stati effettuati in maniera regolare.

La Commissione d'Appello Federale, previa verifica attraverso il sistema informatico centrale, accoglie il ricorso della società ricorrente poiché i tre calciatori risultano regolarmente tesserati per la P.G.S. S.Pio X.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal P.G.S. S. Pio X di Catania, annulla l'impugnata delibera, e ripristina il risultato di 2 - 3 conseguito in campo nella gara Giovanile Mascali / S.Pio X. Dispone restituirsi la tassa versata.

6. APPELLO DEL CALCIATORE CARUSO HERNAN GABRIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.4.2006, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 11 N.O.I.F. E DELL'ART. 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Off. n. 35 dell'8.3.2006)

Con delibera in data 7.3.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, a seguito del deferimento da parte del Procuratore Federale, infliggeva tra l'altro, al calciatore Caruso Herman Gabriel la sanzione sportiva della squalifica fino al 7.4.2006 in quanto il predetto avrebbe partecipato per la A.S. Gasoline Sedico C5 a n. 4 gare del Campionato 2005/2006 Serie C/1 Calcio a Cinque senza essere regolarmente tesserato per tale società sportiva e risultando invece tesserato in Argentina.

Avverso tale decisione il Caruso Herman Gabriel ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale senza tuttavia sottoscrivere l'atto di gravame.

A norma dell'art. 29 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, il reclamo agli Organi di Giustizia Sportiva devono essere sottoscritti dal tesserato che intende impugnare il provvedimento mentre, nel caso in esame, il ricorso risulta sottoscritto dal difensore nominato dal ricorrente.

Ne deriva che l'appello deve essere dichiarato inammissibile con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal calciatore Caruso Hernan Gabriel, ai sensi dell' art. 29 commi 1 e 5 C.G.S., per omessa sottoscrizione dell'appello da parte del reclamante. Dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DELLA DELL'U.S. CAIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CENTRO ESTER/CAIANELLO DEL 7.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 40 del 2.3.2006)

I dirigenti della U.S. Caianello noleggiavano in data 7 gennaio 2006 un autoveicolo per provvedere al trasferimento dei calciatori al campo sportivo di Barra (Napoli) per disputare la partita contro Centro Ester. Nelle ore del trasferimento il mezzo aveva un guasto meccanico, la cui gravità non consentiva alla squadra del Caianello di giungere a Barra. Tale inconveniente veniva notificato ai dirigenti della società avversaria ed all'arbitro da parte dei dirigenti della Caianello. In tal senso è prodotta documentazione agli atti.

Il Comitato Regionale Campania con Comunicato Ufficiale n. 31 del 26 gennaio 2006 infliggeva alla Caianello la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 103,00, sostenendo, come fondamento della decisione, che fosse insufficiente la documentazione giustificativa del guasto al veicolo, in quanto non proveniente da pubblica autorità ovvero pubblico ufficiale.

Il difensore della Caianello impugnava tale decisione, omettendo, tuttavia di fare alcun riferimento alla decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, che con Comunicato Ufficiale n. 40 del 2 marzo 2006 rigettava il reclamo contro la decisione sopra menzionata in quanto tardivo perché inviato oltre i termini dell'art. 42 comma V del Codice di Giustizia Sportiva.

Ritiene questa Commissione d' Appello Federale che il reclamo per cui si decide sia infondato e vada respinto. Al di là di ogni considerazione sulla competenza di questo giudice sulle questioni di forza maggiore, si osserva come nei suoi motivi il reclamante non abbia in modo alcuno individuato motivi che contestassero la decisione del giudice di secondo grado in ordine alla tardività dell'appello contro la decisione del giudice di prima istanza.

L'aver "dimenticato" il secondo grado di giudizio è circostanza che pone elementi di perplessità in ordine alla correttezza dell'impugnazione che oggi si è chiamati a decidere: attività decisionale che in ogni modo non può che portare ad una declaratoria di inammissibilità per inadeguatezza dei motivi e per non corretta individuazione della sentenza che si intende contestare. Si è di fronte ad una duplice situazione: se si fosse inteso proporre reclamo contro la decisione del secondo grado (il che non è stato) si sarebbe dovuto motivare contro la inammissibilità del ricorso, se invece si è in presenza di una impugnazione contro la decisione di primo grado, allora, in ogni modo si è davanti ad una impugnazione di per sé tardiva e quindi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Caianello di Caianello (Caserta) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

- 8. APPELLO DELL'U.S. PRAIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE, DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI SIGNORI MASSARA SALVATORE E ARCURI DANIELE FINO AL 30.6.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 20.3.2006)

L'U.S. Praia Calcio ha presentato ricorso avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e pubblicato sul C.U. n. 108 del 20 marzo 2006, con il quale veniva respinto il reclamo della stessa società avverso le squalifiche in oggetto.

Con il ricorso, peraltro, si chiede esclusivamente il riesame del fatto, già esaurientemente esaminato e valutato dalla Commissione Disciplinare sulla base degli atti ufficiali.

Tale riesame non è consentito in questa sede ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Praia Calcio di Praia a Mare (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

- 9. APPELLO DELLA DELL'A.S.C. ALEXANDER VILLASOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALEXANDER VILLASOR/AUDAX SANLURI DEL 18.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 32 del 2.3.2006)

La C.A.F. dispone la rimessione degli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio in ordine alla regolarità del tesseramento dei calciatori Fornetto Achete Arthur, Pinceli Edoardo e Da Silva Gubolin Marcelo in favore dell'A.S.C. Alexander Villasor di Villasor (Cagliari).